

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 29/04/2025 n. 60**

COPIA

Oggetto: Centro di promozione della musica - scuola di musica. Atto d'indirizzo.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 in Scandicci, Sala della Giunta Comunale previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede La Sindaca Claudia Sereni

Risultano:

Presente Assente

SERENI CLAUDIA	X		
KASHI ZADEH YUNA	X		
MECCA SAVERIO		X	
POLI FIORENZA	X		
TOMASSOLI LORENZO	X		
PACINI FEDERICA	X		
SALTARELLO SALVATORE	X		
VIGNOZZI LORENZO	X		

Partecipa Il Segretario Dr. Giuseppe Zaccara.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Vista la conforme proposta di atto d'indirizzo n.16 del 24/04/2025 presentata dalla Dirigente del Settore 1 "Servizi alla Persona" dott.ssa Fera Fattori.

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Udita l'illustrazione della Sindaca, Claudia Sereni;

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. stabilisce, al comma 2 dell'art 3, che "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (...)" e al comma 5 che "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- Il Comune di Scandicci riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali, che nella comunità locale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2,3,4,18 e 118 quarto comma della Costituzione in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

- Il Comune di Scandicci, in attuazione degli art. 1, 3 e 4 dello Statuto, tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione valorizzando il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini. In tale contesto il Comune di Scandicci valorizza e promuove rapporti con Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) che operano nel territorio comunale nel precipuo intento di:

- coinvolgere gli enti del terzo settore nei programmi comunali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, con particolare incisività nei settori dell'assistenza sociale e delle attività educative e culturali;
- riconoscere il volontariato come espressione libera di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quelle delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

Rilevato che:

- il Comune di Scandicci, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e di quelle statutarie, ha da tempo come obiettivo quello di divenire una "Comunità Educante", chiamando tutti gli attori istituzionali e sociali, i soggetti individuali e collettivi a fare la propria parte in un processo dal quale dipende la qualità della vita di ogni cittadina e cittadino, il grado di civiltà della società locale e il suo futuro, con l'intento di generare e radicare, nelle istituzioni e nella società, l'idea e la pratica dell'educazione come responsabilità condivisa da tutti e le logiche solidaristiche e di pubblica utilità tipiche del c.d. "Terzo Settore";

- nel progetto denominato "Comunità educante", presente nei documenti programmatici del Comune di Scandicci (Missione 6, Programma 02 del Documento Unico di Programmazione - DUP - Periodo 2025-2027, allegato alla Delibera di Consiglio n. 129 del 19/12/2024) volto alla realizzazione di forme di solidarietà, di pubblica utilità e di sussidiarietà orizzontale, che vede il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore, entrano a pieno titolo le attività ad oggi gestite dal Centro di Promozione della Musica, del quale la Scuola di Musica è l'elemento centrale;

Dato atto che la Scuola di Musica di Scandicci, situata in alcuni spazi dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Anna Frank", rappresenta una realtà consolidata nel territorio; essa è affidata in concessione di prossima scadenza e per tale motivo nel DUP 2025-2027 è previsto come obiettivo operativo (missione 6, programma 01) il nuovo affidamento della sua gestione, previa individuazione della tipologia del rapporto contrattuale e degli obiettivi di servizio.

Considerato che il Centro di Promozione della Musica con la Scuola di Musica è un importante veicolo di diffusione della cultura e della pratica della musica, luogo in cui si sviluppano abilità e passioni e si costruiscono relazioni. Il Centro peraltro è collocato nell'ambito di una società complessa e in continuo movimento che esprime bisogni – e disagi – nuovi che l'Amministrazione intende intercettare ed affrontare con modalità innovative, costituendo reti ed alleanze, come con il progetto della Comunità educante;

Rilevato come, in questo quadro, il Centro di promozione della musica può essere veicolo di esperienze relazionali ed educative in grado anche di contrastare il disagio e l'isolamento sociale che emergono nelle varie fasce di età della popolazione (non solo giovani) e di prevenire la dispersione scolastica; il Centro infatti svolge anche un'importante funzione sociale, oltre che culturale;

Ritenuto di individuare un nuovo modello di gestione del Centro, espressione di una declinazione condivisa della Amministrazione pubblica, alternativa a quella del mercato e del profitto, e basato su relazioni di natura collaborativa, modello ritenuto più adeguato rispetto all'interesse pubblico che si ritiene possa essere assolto dal Centro di promozione musicale; tale modello è articolato nel Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (CTS) che offre strumenti di gestione dei servizi e dei progetti pubblici affidati agli Enti del Terzo settore, "rappresentativi della "società solidale" che spesso costituiscono nel territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento" (sentenza Corte costituzionale n.131/2020);

Richiamati, a questo proposito:

- l'art. 5 "Attività di interesse generale" del Codice del Terzo Settore nel quale si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

"d) (omissis) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

– l'art. 55 del Codice del Terzo Settore il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 (n.d.r. del Codice), assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990;

– l'art. 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo cui: "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017";

- la Legge della Regione Toscana n. 65 del 22 luglio del 2020 "Norme di sostegno e di promozione degli Enti del Terzo Settore";

- il Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;

Rilevato che gli istituti previsti all'art. 55 del CTS rappresentano lo strumento giuridico che meglio consente di realizzare le finalità pubbliche, di spiccata valenza sociale, di organizzazione e gestione del Centro di Promozione della Musica e della Scuola di Musica, anche in termini di efficacia poiché finalizzati all'individuazione degli attuali bisogni e dei possibili percorsi operativi nell'ambito delle logiche solidaristiche e di pubblica utilità perseguite dal Comune di Scandicci;

Ritenuto di attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni relativamente alla funzione, organizzazione e gestione del Centro di Promozione della Musica ivi inclusa la Scuola di Musica, fermi restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente;

Richiamato l'art. 18 “Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore” del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” il quale dispone al primo comma che, “gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica” ed al terzo comma “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato”;

Richiamato quanto indicato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez II) sentenza 2533/2024 secondo cui “la scelta del modello gestionale – contratto di appalto o procedura ex art. 55 del CTS – costituisce manifestazione di amplissima discrezionalità dell'Amministrazione”;

Ritenuto che la definizione di un rapporto collaborativo con gli Enti del Terzo settore per la gestione del Centro di promozione della Musica, in relazione al quale il Comune di Scandicci assume la qualifica di promotore e co – attuatore, necessita di una preventiva indagine sui bisogni effettivi della comunità

Ritenuto di confermare la destinazione ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità sopra esposte ai sensi dell'art. 5 del CTS, i locali posti nell'edificio Comunale denominato (ex scuola) “Anna Frank” situato in via del Padule 34 (Scandicci) ed in specie l'intero piano terreno e due stanze al piano primo identificate in bianco nell'allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 7/02/2019;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2024 “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027. Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione.”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. n.130 del 19/12/2024 “Bilancio di previsione 2025-2027 – approvazione.”;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 188 del 23/12/2024 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2025 avente per oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027. Adozione”;

Visto il decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36 e il Decreto legislativo n. 209 del 31/12/2024 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” ed in specie l'art. 8;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore";
Visto il D.lgs 18/08/2000 n.267;
Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di individuare, per le ragioni espresse in narrativa e qui espressamente richiamate, un nuovo modello di gestione del Centro di Promozione della Musica di Scandicci, del quale la Scuola di Musica è l'elemento centrale, utilizzando gli istituti previsti all'art 55 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017), nello specifico la co-programmazione – che consente, con il contributo proattivo del Terzo settore, di meglio realizzare la finalità di servizio pubblico del Centro aggiornando i bisogni e le proposte e qualificando la spesa pubblica per effetto di una possibile compartecipazione del Terzo settore – e successivamente la co-progettazione. Con tale indirizzo inoltre si valorizza il ruolo e la funzione del Terzo settore nella realizzazione di servizi di interesse pubblico;
2. Di dare atto che la Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, avvierà, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, una procedura ad evidenza pubblica per l'organizzazione e gestione del Centro di promozione della musica – Scuola di musica in piena coerenza con gli obiettivi di questa Amministrazione Comune, così come espressi nelle linee di indirizzo strategico approvate con la Delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2024 "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027" e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2025 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027. Adozione";
3. Di dare atto che il Comune di Scandicci, in conseguenza di quanto sopra disposto, assume la qualifica di promotore e co - attuatore del progetto concernente le attività di organizzazione e gestione del Centro di promozione della musica – Scuola di musica;
4. Di confermare la destinazione ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità sopra esposte ai sensi dell'art. 5 del CTS, i locali posti nell'edificio Comunale denominato (ex scuola) "Anna Frank" situato in via del Padule 34 (Scandicci) ed in specie l'intero piano terreno e due stanze al piano primo identificate in bianco nell'allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che la Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. lgs 267/2000 per consentire la tempestiva effettuazione del procedimento amministrativo indicato nel presente atto.

... omissis ...

Del che si è redatto il presente verbale

Il Segretario
Dr. Giuseppe Zaccara

La Sindaca
Claudia Sereni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.